Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 112 del 15 maggio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 73

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1992.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, concernente l'obbligo di comunicazione dei partecipanti al capitale di enti creditizi.

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1992.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, concernente l'obbligo di comunicazione dei partecipanti al capitale di società esercenti il credito.

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1992.

Provvedimento emanato ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, così come modificati dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, concernente l'obbligo di comunicazione dei partecipanti al capitale di società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare ex legge n. 77/1983.

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1992.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 4 giugno 1985, n. 281, e dell'art. 41 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, così come modificati dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, concernente l'obbligo di comunicazione dei partecipanti al capitale di società capogruppo di un gruppo creditizio.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 aprile 1992.

Approvazione dei modelli per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 5, *sub* art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sostitutivi di quelli approvati con delibera n. 4739 del 27 giugno 1990. (Deliberazione n. 6095).

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1992.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, concernente l'obbligo di comunicazione dei partecipanti al capitale di enti creditizi.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, secondo cui le comunicazioni previste dal primo comma del medesimo articolo devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia;

Visto l'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che modifica il primo comma del suddetto art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992;

Dispone:

Le comunicazioni previste dall'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, devono essere redatte in conformità agli schemi e alle relative istruzioni allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 12 maggio 1992

Il Governatore: CIAMPI

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI
Comunicazioni di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985, modificato dall'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992

Mod. 19/C

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di
All'Ente creditizio

Riservato alla BANCA D'ITALIA — Filiale — Data (G G M M A A) — Numero

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE — quadro A

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; eventuale codice ABI; settore di operatività; codice fiscale

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

Causale della dichiarazione; Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A); Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

ENTE CREDITIZIO PARTECIPATO — quadro B

denominazione; codice ABI

capitale sociale o fondo di dotazione n. azioni o quote con diritto di voto; valore nominale unitario

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — quadro C

N. azioni o quote possedute — titolo del possesso: 1 proprietà; 2 riportato; 3 riportatore; 4 pegno; 5 usufrutto; 6 deposito

N. azioni o quote possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante; di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — quadro D

N. azioni o quote possedute — titolo del possesso: 1 proprietà; 2 riportato; 3 riportatore; 4 pegno; 5 usufrutto; 6 deposito

N. azioni o quote per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone sono private del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni o quote con diritto di voto in capo a soggetti controllati, fiduciarie e interposte persone; di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI — quadro E

N. totale dei fiducianti; N. azioni o quote possedute; N. azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto; N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante; di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — quadro F

N. azioni o quote possedute; N. azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto; N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante; di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N. azioni o quote totali possedute	,	% rispetto al capitale sociale sottoscritto o fondo di dotazione con diritto di voto
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	,	% rispetto al capitale sociale sottoscritto o fondo di dotazione con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
N. azioni con diritto di voto possedute	,	% rispetto al capitale sociale sottoscritto o fondo di dotazione con diritto di voto
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	,	% rispetto al capitale sociale sottoscritto o fondo di dotazione con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

data della dichiarazione

B C D E F — N° fogli — G H L

N° fogli complessivi

firma del dichiarante o del legale rappresentante ....

indirizzo .... CAP ....

Eventuali osservazioni

Elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto con numero di azioni o quote superiori al 2% del capitale o fondo di dotazione con esclusione del dichiarante e di quelli ricompresi nel riquadro H e L.

Riservato alla BANCA D'ITALIA
Filiale | Data (GG MM AA) | Numero

Mod. 19/C

quadro G

Foglio n.

Se persona fisica
cognome
nome
luogo di nascita
data di nascita G G M M A A
codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
eventuale sigla sociale
specie
settore di operatività
eventuale codice ABI
codice fiscale

comune sede legale o residenza
via
sigla provincia
stato

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso C 1 2 3 4 5 6 / D 1 2 3 4 5 6 / E
N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

Se persona fisica
cognome
nome
luogo di nascita
data di nascita G G M M A A
codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
eventuale sigla sociale
specie
settore di operatività
eventuale codice ABI
codice fiscale

comune sede legale o residenza
via
sigla provincia
stato

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso C 1 2 3 4 5 6 / D 1 2 3 4 5 6 / E
N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

Se persona fisica
cognome
nome
luogo di nascita
data di nascita G G M M A A
codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
eventuale sigla sociale
specie
settore di operatività
eventuale codice ABI
codice fiscale

comune sede legale o residenza
via
sigla provincia
stato

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso C 1 2 3 4 5 6 / D 1 2 3 4 5 6 / E
N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

Se persona fisica
cognome
nome
luogo di nascita
data di nascita G G M M A A
codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
eventuale sigla sociale
specie
settore di operatività
eventuale codice ABI
codice fiscale

comune sede legale o residenza
via
sigla provincia
stato

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso C 1 2 3 4 5 6 / D 1 2 3 4 5 6 / E
N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI

Istruzioni per la compilazione del modello 19/C di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985 come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 90 del 27 gennaio 1992

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985, modificato dall'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992, sono tenuti all'invio della segnalazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona superano la soglia del 2% del capitale sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto al voto in istituzioni creditizie costituite sotto qualsiasi forma.

N.B. - In caso di partecipazione al capitale di un ente creditizio le cui azioni siano quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, andrà utilizzato esclusivamente il modello relativo alle società con azioni quotate (mod. 19/A).

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni o quote per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1 % del capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come sopra individuato.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H, ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

Le società o gli enti facenti capo a società o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla.

Nell'ipotesi in cui la società o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 9, legge n. 281/85 può essere assolto con una comunicazione effettuata dal soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni o quote per le quali *il socio* sia privato *ex lege* (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni o quote oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni o quote.

Nell'ipotesi di azioni o quote possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni o quote.

Nell'ipotesi di azioni o quote oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le azioni o quote possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni o quote con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione da parte dei soggetti tenuti dovranno essere adempiuti secondo le istruzioni di seguito riportate relative alla compilazione del quadro B.

Per le banche cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni o quote possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

Negli enti creditizi pubblici a struttura corporativa, la segnalazione della partecipazione attiene alle quote che attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie; in particolare, l'obbligo di comunicazione interviene quando un soggetto detiene in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona le cennate quote in misura superiore al 2% dell'intero capitale o fondo di dotazione rappresentati da azioni o quote con diritto di voto.

Per gli altri enti creditizi pubblici costituiti sotto forma di fondazione, la segnalazione va effettuata dai soggetti che detengono in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona quote di partecipazione o di risparmio partecipativo in misura superiore al 2% dei titoli emessi (quote di partecipazione, quote di risparmio partecipativo).

La comunicazione andrà inviata, in duplice copia, alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede l'istituzione creditizia partecipata, nonché all'istituzione creditizia stessa presso la quale potrà essere ritirato il modello previsto per la comuncazione. Il modello per le comunicazioni potrà essere richiesto anche alla Associazione Bancaria Italiana.

Ove la sede legale della banca non coincida con la sede centrale la comunicazione andrà inviata alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede centrale l'ente partecipato.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entro il 28 maggio 1992 dovranno essere effettuate le comunicazioni relative alle partecipazioni in essere alla data del 29 febbraio 1992, individuate sulla base delle innovazioni introdotte dalle recenti disposizioni in materia.

Tali comunicazioni non sono dovute qualora la percentuale di partecipazione non subisca variazioni,rispetto all'ultima comunicazione resa, a seguito delle suddette innovazioni.

Le variazioni rilevanti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281/85, intervenute nel periodo intercorrente tra il 29 febbraio ed il 28 maggio 1992, dovranno comunque essere comunicate nei termini di cui al predetto articolo.

In tal caso si raccomanda di inviare contestualmente, ove necessario, la comunicazione relativa alla percentuale di partecipazione esistente al 29 febbraio 1992.

MODALITÁ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale. Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie

08 Società semplice
41 Società in accomandita per azioni
42 Società in accomandita semplice
43 Società in nome collettivo
51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
71 Istituzioni creditizie
72 Comuni, Province e Regioni
74 Enti e Società non residenti
14 Enti vari

Settore di operatività

01 Aziende Autonome
02 Enti territoriali
03 Enti pubblici economici
04 Alimentare agricolo
05 Assicurativo
06 Bancario
07 Cartario e Editoriale
08 Cementifero
09 Chimico
10 Commercio
11 Comunicazioni
12 Elettronico
13 Finanziario
14 Immobiliare e Edilizio
15 Meccanico e Automobilistico
16 Minerale e Metallurgico
17 Tessile
18 Altri

- *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto.

2. Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori all'1% della partecipazione già comunicata con causale 1, sempre che la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).
   In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L come precisato nelle relative istruzioni.

N.B. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

  In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

  Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

- *Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.
  B) compravendita
  C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
  D) successione o acquisizione a causa di morte
  E) pegno
  F) usufrutto
  G) deposito
  H) riporto
  I) altro

Quadro B: ENTE CREDITIZIO PARTECIPATO

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione dell'ente creditizio partecipato e il relativo codice ABI.

- *Capitale sociale in azioni o quote con diritto di voto:* andrà indicato il numero delle azioni o quote con diritto al voto rappresentanti il capitale o fondo di dotazione, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Per gli enti creditizi pubblici aventi forma corporativa andrà indicato il numero di quote con diritto di voto componenti il capitale o fondo di dotazione.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Per le banche cooperative e per gli enti creditizi pubblici si farà riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato. In particolare, per gli enti creditizi costituiti sotto forma di fondazione andrà indicato complessivamente il numero di titoli o quote di partecipazione e di risparmio partecipativo ricompresi nel capitale o fondo di dotazione dell'ente.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversioni di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 c.c.)

Sarà opportuno che le banche provvedano a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione del numero di azioni o quote che compongono il proprio capitale o fondo di dotazione . Per le banche cooperative assumono rilievo unicamente le operazioni sul capitale a carattere straordinario.

Quadro C: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *Azioni o quote possedute:* il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni o quote in proprietà e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

- *Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni o quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

- *Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato il numero complessivo di azioni o quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote indicato nel precedente riquadro.

Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÁ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *Azioni o quote possedute:* andrà riportato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate ([1]), fiduciarie e di interposte perso-

(1) Ai fini della definizione di società controllata dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 5-*quater* introdotto dal d.lgs. n. 90/92.

ne, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni o quote in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie o interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

- *Azioni o quote per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni o quote per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

- *Azioni o quote con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari e interposte persone:* andrà riportato il numero complessivo delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute e il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Quadro E: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti.

- *Numero totale dei fiducianti:* andrà indicato il numero complessivo dei fiducianti, indipendentemente dalla quantità di azioni o quote possedute da ciascuno di essi.

- *Azioni o quote possedute:* andrà indicato il numero complessivo di azioni o quote con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.

- *Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato il numero delle azioni o quote per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

- *Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni o quote deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute e le azioni o quote per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote indicato nel precedente riquadro.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggano azioni o quote per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÁ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni o quote possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni o quote con diritto di voto, specificando il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, e quelle prive di tale diritto.

Riepilogo

- *Azioni o quote totali possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni o quote possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero totale delle azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- *Azioni o quote con diritto di voto possedute:* andrà riportato il numero delle azioni o quote calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E, ed F per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro B.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni ordinarie o quote per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), e il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato - nelle caselle corrispondenti - il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

- *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: **ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORE AL 2 % DEL CAPITALE O FONDO DI DOTAZIONE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI QUADRI H ED L**

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2 % del capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto di cui al quadro B.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

- *Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso:* dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

Quadro H: **DISTINTA DELLE SOCIETÁ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI O QUOTE**

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni o quote di enti creditizi.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ovvero nel caso in cui le azioni o quote spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore all'1%.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni o quote riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla

compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni o quote possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D.

- *Rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo ai sensi dell'art. 5-*quater*, introdotto dal D.L. n. 90/92 andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite altri soggetti. Se il rapporto di controllo è assicurato da accordi con altri soci, che conferiscono al dichiarante la maggioranza dei diritti di voto, andrà barrata la casella D. Se il dichiarante ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori andrà barrata la casella E.

  Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni o quote. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti.

- *Soggetti interposti:* nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni o quote si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni o quote del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

- *Firma del legale rappresentante:* andrà apposta la firma del legale rappresentante o di persona munita di apposita delega.

Quadro L: ELENCO DEI FIDUCIANTI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI POSSESSO DI AZIONI O QUOTE SIA INFERIORE AL 2 % DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO O FONDO DI DOTAZIONE)

Andrà riportato, da parte della societa fiduciaria, l'elenco dei fiducianti nel caso in cui le azioni o quote in loro possesso risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2 % del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto di cui al quadro B. Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni o quote delle quali è in possesso, specificando le azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1 % del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se la percentuale complessivamente detenuta dalla fiduciaria non subisca variazioni.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le istruzioni per la compilazione del precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

92A2274

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1992.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, concernente l'obbligo di comunicazione dei partecipanti al capitale di società esercenti il credito.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, secondo cui le comunicazioni previste dal primo comma del medesimo articolo devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia;

Visto l'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che modifica il primo comma del suddetto art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992;

Dispone:

Le comunicazioni previste dall'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, devono essere redatte in conformità agli schemi e alle relative istruzioni allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 12 maggio 1992

Il Governatore: CIAMPI

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ PER AZIONI ESERCENTI IL CREDITO

Istruzioni per la compilazione del modello 19/D di cui all'art. 9 della legge del 4.6.1985, n. 281.

AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 della legge del 4.6.1985 n. 281, modificato dall'art. 31 della legge del 19 marzo 1990, n. 55, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del **capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto** in società per azioni esercenti il credito sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione medesima, a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla società partecipata.

Per società per azioni esercenti il credito si intendono le società per azioni diverse da enti creditizi, che esercitano, nei confronti del pubblico, attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma sia per cassa che di firma, o che erogano credito al consumo [1] anche se nell'ambito dei propri soci. Non devono essere comunicate le partecipazioni in società industriali o commerciali che effettuino vendita a credito dei propri prodotti.

In caso di partecipazione al capitale di una società bancaria o di una società le cui azioni siano quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, andranno utilizzati esclusivamente i modelli relativi agli enti creditizi e alle società con azioni quotate (modd. 19/C e 19/A).

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come sopra individuato.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H, ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

Le società o gli enti facenti capo a società o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora

---

(1) Si definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che le controlla.

Nell'ipotesi in cui la società o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 9, legge n. 281/85 può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad es. azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato ex lege (ad es. azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad es. azioni date in garanzia) del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione da parte dei soggetti tenuti dovranno essere adempiuti secondo le istruzioni di seguito riportate relative alla compilazione del quadro B.

La comunicazione andrà inviata in duplice copia alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la società partecipata nonché alla società stessa.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

È opportuno che ove una società per azioni riscontri la propria appartenenza alla categoria come sopra definita di "società per azioni esercente il credito", la stessa provveda con le formule ritenute più opportune, a dare comunicazione di ciò ai propri soci, specificando tutti gli elementi necessari ai partecipanti per segnalare correttamente la propria posizione alla Banca d'Italia e alla società stessa. Dovranno, in particolare, essere comunicati: la denominazione sociale in chiaro, la sede legale, il codice fiscale, il numero di azioni componenti il capitale sottoscritto e la relativa composizione in termini di azioni ordinarie, azioni privilegiate e azioni di risparmio nonché il valore unitario delle azioni medesime e la natura dell'attività creditizia svolta in chiaro e in codice.

Si precisa che l'obbligo in esame si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/D. Tali modelli potranno essere richiesti all' Associazione Bancaria Italiana.

MODALITÁ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia, andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie

08 Società semplice
41 Società in accomandita per azioni
42 Società in accomandita semplice
43 Società in nome collettivo
51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
71 Istituzioni creditizie
72 Comuni, Province e Regioni
74 Enti e Società non residenti
14 Enti vari

Settore di operatività

01 Aziende Autonome
02 Enti territoriali
03 Enti pubblici economici
04 Alimentare e agricolo
05 Assicurativo
06 Bancario
07 Cartario e editoriale
08 Cementifero
09 Chimico
10 Commercio
11 Comunicazioni
12 Elettronico
13 Finanziario
14 Immobiliare e edilizio
15 Meccanico e automobilistico
16 Minerale e metallurgico
17 Tessile
18 Altri

- *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto.

2. Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori all'1% della partecipazione già comunicata con causale 1, sempre che la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

   In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale

1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante, utilizzando la causale 3.

4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

  In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

  Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

- *Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

  B) compravendita
  C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
  D) successione o acquisizione a causa di morte
  E) pegno
  F) usufrutto
  G) deposito
  H) riporto
  I) altro

Quadro B: SOCIETÁ PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata, il codice fiscale nonché il settore di attività in cui essa opera.

- *Settore di attività*: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il settore specifico cui ricondurre il tipo di attività esercitata.
  1) credito al consumo
  2) factoring
  3) leasing finanziario
  4) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers' cheques, lettere di credito), ove configurino attività di finanziamento
  5) rilascio di garanzie e di impegni di firme
  6) altre attività di finanziamento

- *Capitale sociale in azioni con diritto di voto:* andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Nelle ipotesi di variazione del capitale, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *Azioni possedute:* il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

- *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

- *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÁ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *Azioni possedute:* andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate (2), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate, fiduciarie o interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

- *Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

---

(2) Ai fini della definizione di società controllata dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 5-*quater* introdotto dal D.L.g. n. 90/92.

- *Azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e alle interposte persone:* andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.

- *Numero totale dei fiducianti:* andrà indicato il numero complessivo dei fiducianti delle azioni detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.

- *Azioni possedute:* andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto di voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

- *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

- *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÁ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto di voto, specificando il numero di azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e quelle private di tale diritto.

Riepilogo

- *Azioni totali possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, **indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto.** Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Di tale percentuale

dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- *Azioni con diritto di voto possedute:* andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E ed F per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro B.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare del diritto di voto.
  Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale) ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato nelle caselle corrispondenti il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

- *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI QUADRI H ED L

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante, direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre

con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

- *Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso:* dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÁ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni di società per azioni esercenti il credito.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore all'1%.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D.

- *Rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo ai sensi dell'art. 1/5-*quater*, introdotto dal D.L.g. n. 90/92 andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Se il rapporto di controllo è assicurato da accordi con altri soci, che conferiscono al dichiarante la maggioranza dei diritti di voto, andrà barrata la casella D. Se il dichiarante ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori andrà barrata la casella E.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della società controllata. In ogni caso andranno riportati i

rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti.

- *Soggetti interposti:* nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

- *Firma del legale rappresentante:* ove si opti per la segnalazione a firma congiunta (cfr. pag. 2) ciascun quadro H andrà sottoscritto dal legale rappresentante della società cui il quadro si riferisce o da persona munita di apposita delega.

Quadro L: ELENCO DEI FIDUCIANTI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI POSSESSO DI AZIONI SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE)

Andrà riportato, da parte della societa fiduciaria, l'elenco dei fiducianti delle azioni possedute nel caso in cui le azioni in loro possesso risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B. Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni delle quali è in possesso, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se la percentuale complessivamente detenuta dalla fiduciaria non subisca variazioni.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le istruzioni per la compilazione del precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entro il 28 maggio 1992 dovranno essere effettuate le comunicazioni relative alle partecipazioni in essere alla data del 29 febbraio 1992, individuate sulla base delle innovazioni introdotte dalle recenti disposizioni in materia.

Tali comunicazioni non sono dovute qualora la percentuale di partecipazione non subisca variazioni, rispetto all'ultima comunicazione resa, a seguito delle suddette innovazioni.

Le variazioni rilevanti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281/85, intervenute nel periodo intercorrente tra il 29 febbraio ed il 28 maggio 1992, dovranno comunque essere comunicate nei termini di cui ai predetti articoli.

In tal caso si raccomanda di inviare contestualmente, ove necessario, la comunicazione relativa alla percentuale di partecipazione esistente al 29 febbraio 1992.

92A2275

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1992.

Provvedimento emanato ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 9, comma 12 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, così come modificati dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, concernente l'obbligo di comunicazione dei partecipanti al capitale di società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare ex legge n. 77/83.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 4, comma 2, e 9, comma 12 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77 così come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90;

Dispone:

Art. 1.

(Comunicazioni dei partecipanti al capitale delle società di gestione)

1. Le comunicazioni che i partecipanti al capitale delle società di gestione sono tenuti a effettuare ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 9, comma 12 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono essere redatte in conformità agli schemi e alle relative istruzioni allegate che formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono inviate alla società partecipata e in triplice copia alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la società di gestione partecipata, allegando sempre in triplice esemplare il protocollo d'autonomia gestionale di cui al Regolamento emanato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lett. *a)* della legge n. 1 del 1991. La documentazione di cui al presente comma è inviata, in unico esemplare, anche alla società di gestione partecipata.

3. La Banca d'Italia provvede a inviare copia della comunicazione e del protocollo d'autonomia ricevuti alla Consob.

Roma, 12 maggio 1992

Il Governatore: CIAMPI

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO EX L. 77/83

Comunicazioni ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 9, comma 12 della legge 2 gennaio 1991, n. 1

Mod. 19/E

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________________

Alla Società di gestione ____________________

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data	Numero
	G G M M A A	

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE — quadro A

Se persona fisica

- cognome
- nome
- luogo di nascita
- data di nascita (G G M M A A)
- codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

- denominazione sociale
- eventuale sigla sociale
- specie
- settore di operatività
- codice fiscale
- eventuale codice ABI

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

Causale della dichiarazione — Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A) — Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

SOCIETÀ DI GESTIONE PARTECIPATA — quadro B

- denominazione
- codice fiscale
- capitale sociale in azioni con diritto di voto
- n. iscrizione albo delle soc. di gestione
- di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
- valore nominale unitario della quota

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — quadro C

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto
proprietà	1		1
riportato	2		2
riportatore	3		3
pegno	4		
usufrutto	5		
deposito	6		

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — quadro D

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto
proprietà	1		1
riportato	2		2
riportatore	3		3
pegno	4		
usufrutto	5		
deposito	6		

N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI — quadro E

N totale dei fiducianti	N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETA DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — quadro F

N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N. azioni totali possedute	,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
N. azioni con diritto di voto possedute	,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

data della dichiarazione ____________

B C D E F

N° fogli: G, H, L

N° fogli complessivi

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________

Indirizzo ____________ CAP ____________

N. Tel. ____________

Eventuali osservazioni ____________

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO EX L. 77/83

Istruzioni per la compilazione del modello 19/E di cui agli artt 4, comma 2 e 9, comma 12 della legge del 2.1.1991, n. 1.

AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 9, comma 12 della legge 2.1.1991, n. 1, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in società di gestione di fondi comuni d'investimento ex L. 77/83 sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione medesima, a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla società partecipata.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come sopra individuato.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

Le società o gli enti facenti capo a società o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione, qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che le controlla.

Nell'ipotesi in cui la società o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui agli artt. 4, comma 2 e 9, comma 12, legge 1/91 può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società di gestione partecipata.

Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad es. azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato ex lege (ad es. azioni proprie) o per atti di disposizione negoziale (ad es. azioni date in garanzia) del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione da parte dei soggetti tenuti dovranno essere adempiuti secondo le istruzioni di seguito riportate relative alla compilazione del quadro B.

La comunicazione andrà inviata in triplice copia alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la società di gestione partecipata allegando, sempre in triplice esemplare, il protocollo di autonomia gestionale di cui al Regolamento emanato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lett. a) L. 1/91. La Banca d'Italia provvederà, a norma dell'art. 4, comma 2, L. 1/91, ad inviare copia della comunicazione e del protocollo d'autonomia alla Consob. La medesima documentazione verrà inviata in unico esemplare alla società di gestione partecipata, presso la quale potrà essere ritirato il modello previsto per la comunicazione. Tale modello potrà essere richiesto anche all'Associazione Bancaria Italiana.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

Si precisa che l'obbligo di cui agli artt. 4, comma 2 e 9, comma 12 della Legge n. 1/91 si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/E.

MODALITÁ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie	Settore di operatività
08 Società semplice	01 Aziende Autonome
41 Società in accomandita per azioni	02 Enti territoriali
42 Società in accomandita semplice	03 Enti pubblici economici
43 Società in nome collettivo	04 Alimentare e agricolo
51 Società per azioni	05 Assicurativo
52 Società a responsabilità limitata	06 Bancario
61 Società cooperativa a responsabilità limitata	07 Cartario e editoriale
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata	08 Cementifero

71 Istituzioni creditizie
72 Comuni, Province e Regioni
74 Enti e Società non residenti
14 Enti vari

09 Chimico
10 Commercio
11 Comunicazioni
12 Elettronico
13 Finanziario
14 Immobiliare e edilizio
15 Meccanico e automobilistico
16 Minerale e metallurgico
17 Tessile
18 Altri

- *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto.

2. Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori all'1% della partecipazione già comunicata con causale 1, sempre che la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

   In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando, la causale 3.

4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

  In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

  Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

- *Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

  B) compravendita
  C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
  D) successione o acquisizione a causa di morte
  E) pegno
  F) usufrutto
  G) deposito
  H) riporto
  I) altro

Quadro B: SOCIETÁ DI GESTIONE PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società di gestione partecipata, il codice fiscale nonché il numero di iscrizione all'Albo delle società di gestione ex art. 7, comma 1, L. 77/83.

- *Capitale sociale in azioni con diritto di voto:* andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

  Nelle ipotesi di variazione del capitale, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *Azioni possedute:* il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

- *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

- *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÁ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *Azioni possedute:* andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie e di interposte persone, suddivise per

titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate, fiduciarie o interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

- *Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni possedute a titolo di proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

- *Azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie ed alle interposte persone:* andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.

- *Numero totale dei fiducianti:* andrà indicato il numero complessivo dei fiducianti indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.

- *Azioni possedute:* andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto di voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

- *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

- *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie ché posseggano azioni per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÁ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto di voto, specificando il numero di azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e quelle private di tale diritto.

Riepilogo

- *Azioni totali possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, **indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto.** Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- *Azioni con diritto di voto possedute:* andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E ed F per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro B.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale) ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato nelle caselle corrispondenti il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

- *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI QUADRI H ED L

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante, direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

- *Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso:* dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÁ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni di società di gestione di fondi comuni.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore all'1%.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del pre-

cedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D.

- *Rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto, andrà barrata la casella D.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della società controllata. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti.

- *Soggetti interposti:* nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano più società controllate andrà segnalata un' unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

- *Firma del legale rappresentante:* ove si opti per la segnalazione a firma congiunta (cfr. pag. 1) ciascun quadro H andrà sottoscritto dal legale rappresentante della società cui il quadro si riferisce o da persona munita di apposita delega.

Quadro L: ELENCO DEI FIDUCIANTI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI POSSESSO DI AZIONI SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE)

Andrà riportato, da parte della societa fiduciaria, l'elenco dei fiducianti nel caso in cui le azioni in loro possesso risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B. Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni delle quali è in possesso, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se la percentuale complessivamente detenuta dalla fiduciaria non subisca variazioni.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le istruzioni per la compilazione del precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entro il 28 maggio 1992 dovranno essere effettuate le comunicazioni relative alle partecipazioni in essere alla data del 29 febbraio 1992, individuate sulla base delle innovazioni introdotte dalle recenti disposizioni in materia.

Tali comunicazioni non sono dovute qualora la percentuale di partecipazione non subisca variazioni, rispetto all'ultima comunicazione resa, a seguito delle suddette innovazioni.

Le variazioni rilevanti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281/85, intervenute nel periodo intercorrente tra il 29 febbraio ed il 28 maggio 1992, dovranno comunque essere comunicate nei termini di cui ai predetti articoli.

In tal caso si raccomanda di inviare contestualmente, ove necessario, la comunicazione relativa alla percentuale di partecipazione esistente al 29 febbraio 1992.

(1) Si definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di un attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

92A2276

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1992.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 4 giugno 1985, n. 281, e dell'art. 41 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, così come modificati dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, concernente l'obbligo di comunicazione dei partecipanti al capitale di società capogruppo di un gruppo creditizio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 1985, n. 281, secondo cui le comunicazioni previste dal primo comma del medesimo articolo devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992;

Visto l'art. 41 del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990;

Dispone:

Le comunicazioni previste dall'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281 e dall'art. 41 del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 devono essere redatte in conformità agli schemi e alle relative istruzioni allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 12 maggio 1992

Il Governatore: CIAMPI

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÁ CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO CREDITIZIO

Istruzioni per la compilazione del modello 19/G di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985 come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 90 del 27 gennaio 1992 e all'art. 41 del d. lgs. n. 356 del 20 novembre 1990

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281 del 4.6.1985, modificato dall'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992, e dell'art. 41 del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 sono tenuti all'invio della segnalazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona superano la soglia del 2% del capitale sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto al voto in società capogruppo iscritta all'Albo dei gruppi creditizi.

La segnalazione va effettuata entro 30 gg. dall'iscrizione della capogruppo all'Albo dei gruppi creditizi in caso di interessenza posseduta prima dell'iscrizione della società stessa all'Albo.

N.B. - Nel caso in cui la capogruppo sia una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, ovvero sia un ente creditizio o una società per azioni esercente il credito l'obbligo di comunicazione è assolto mediante l'invio dei modelli 19/A, 19/C e 19/D.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni o quote per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come sopra individuato.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H, ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

Le società o gli enti facenti capo a società o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla.

Nell'ipotesi in cui la società o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 9, legge n. 281/85 può essere assolto con una comunicazione effettuata dal soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si

pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni o quote per le quali *il socio* sia privato *ex lege* (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni o quote oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni o quote.

Nell'ipotesi di azioni o quote possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni o quote.

Nell'ipotesi di azioni o quote oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le azioni o quote possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni o quote con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione da parte dei soggetti tenuti dovranno essere adempiuti secondo le istruzioni di seguito riportate relative alla compilazione del quadro B.

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni o quote possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

La predetta comunicazione andrà inviata, in duplice copia, alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la società capogruppo partecipata, nonché alla società stessa presso la quale potrà essere ritirato il modello previsto per la comunicazione. Il modello per le comunicazioni potrà essere richiesto anche alla Associazione Bancaria Italiana.

Ove la sede legale della società capogruppo non coincida con la sede centrale la comunicazione andrà inviata alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede centrale la società capogruppo partecipata.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

L'elenco dei gruppi e delle società ed enti creditizi iscritti all'Albo è disponibile per la consultazione presso le Filiali della Banca d'Italia.

Al momento dell'iscrizione all'Albo dei gruppi, le società capogruppo avranno cura di rendere nota tale iscrizione ai soggetti partecipanti al proprio capitale, in modo da consentire agli stessi di effettuare la comunicazione nei termini previsti dalle disposizioni.

MODALITÁ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie	Settore di operatività
08 Società semplice	01 Aziende Autonome
41 Società in accomandita per azioni	02 Enti territoriali
42 Società in accomandita semplice	03 Enti pubblici economici
43 Società in nome collettivo	04 Alimentare agricolo
51 Società per azioni	05 Assicurativo
52 Società a responsabilità limitata	06 Bancario
61 Società cooperativa a responsabilità limitata	07 Cartario e Editoriale
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata	08 Cementifero
71 Istituzioni creditizie	09 Chimico
72 Comuni, Province e Regioni	10 Commercio
74 Enti e Società non residenti	11 Comunicazioni
14 Enti vari	12 Elettronico
	13 Finanziario
	14 Immobiliare e Edilizio
	15 Meccanico e Automobilistico
	16 Minerale e Metallurgico
	17 Tessile
	18 Altri

- *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni o quote di società già iscritte all'Albo per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto, ovvero dichiarazione da effettuare per il possesso di azioni o quote superiori al predetto limite a seguito dell'iscrizione della società partecipata nell'Albo dei gruppi creditizi.

2. Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori all'1% della partecipazione già comunicata con causale 1, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede lega-

le). In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4 Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L come precisato nelle relative istruzioni.

N.B. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- *Data dell'acquisto della partecipazione ovvero dell'iscrizione della società partecipata all'Albo dei gruppi creditizi o data della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

  In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

  Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore all'1% per cento del capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

- *Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

  B) compravendita
  C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
  D) successione o acquisizione a causa di morte
  E) pegno
  F) usufrutto
  G) deposito
  H) riporto
  I) altro

Quadro B: SOCIETÁ CAPOGRUPPO PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società capogruppo partecipata e il relativo codice fiscale.

- *Capitale sociale in azioni o quote con diritto di voto:* andrà indicato il numero delle azioni o quote con diritto di voto rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Per le società cooperative si farà riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione

sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 c.c.).

Sarà opportuno che le società capogruppo provvedano a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione nel numero di azioni o quote con diritto al voto che compongono il proprio capitale. Per le società cooperative assumono rilievo unicamente le operazioni sul capitale a carattere straordinario.

Quadro C: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *Azioni o quote possedute:* il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni o quote in proprietà e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

- *Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

- *Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato il numero complessivo di azioni o quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote indicato nel precedente riquadro.

Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÁ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *Azioni o quote possedute:* andrà riportato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni o quote in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

  Nell'ipotesi in cui le azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie o interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

- *Azioni o quote per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo qualora

(1) Ai fini della definizione di società controllata dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 5-*quater* introdotto dal d.lgs. n. 90/92.

il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni o quote per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

- *Azioni o quote con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone:* andrà riportato il numero complessivo delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute e il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote indicato nel precedente riquadro.

Quadro E: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti.

- *Numero totale dei fiducianti:* andrà indicato il numero complessivo dei fiducianti, indipendentemente dalla quantità di azioni o quote possedute da ciascuno di essi.

- *Azioni o quote possedute:* andrà indicato il numero complessivo di azioni o quote con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.

- *Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato il numero delle azioni o quote per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

- *Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni o quote deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute e le azioni o quote per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote indicato nel precedente riquadro.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggano azioni o quote per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÁ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni o quote possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni o quote con diritto di voto, specificando il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, e quelle prive di tale diritto.

Riepilogo

- *Azioni o quote totali possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni o quote possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni o quote e il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero totale delle azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- *Azioni o quote con diritto di voto possedute:* andrà riportato il numero delle azioni o quote - calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E, ed F - per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro B.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni ordinarie o quote per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni o quote e il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), e il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato - nelle caselle corrispondenti - il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

- *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORE AL 2 % DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI QUADRI H ED L

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indiret-

tamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2 % del capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto di cui al quadro B.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÁ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI O QUOTE

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni o quote di società capogruppo.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ovvero nel caso in cui le azioni o quote spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore all'1%.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni o quote riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni o quote possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D.

- *Rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote per conto del dichiarante.
  Nel caso di rapporto di controllo - ai sensi dell'art. 5-*quater*, introdotto dal D.L. n. 90/92 - andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite altri soggetti. Se il rapporto di controllo è assicurato da accordi con altri soci, che conferiscono al dichiarante la maggioranza dei diritti di

voto, andrà barrata la casella D. Se il dichiarante ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori andrà barrata la casella E.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni o quote. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti.

- *Soggetti interposti:* nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni o quote si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni o quote del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

- *Firma del legale rappresentante:* andrà apposta la firma del legale rappresentante o di persona munita di apposita delega.

Quadro L: ELENCO DEI FIDUCIANTI PROPRIETARI DELLE AZIONI O QUOTE (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI POSSESSO DI AZIONI O QUOTE SIA INFERIORE AL 2 % DEL CAPITALE).

Andrà riportato, da parte della societa fiduciaria, l'elenco dei fiducianti nel caso in cui le azioni o quote in loro possesso risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2 % del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto di cui al quadro B. Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni o quote delle quali è in possesso, specificando le azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1 % del capitale, semprechè tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se la percentuale complessivamente detenuta dalla fiduciaria non subisca variazioni.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le istruzioni per la compilazione del precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

92A2277

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 aprile 1992.

Approvazione dei modelli per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 5, *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni, sostitutivi di quelli approvati con delibera n. 4739 del 27 giugno 1990. (Deliberazione n. 6095).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 90, emanato in attuazione della direttiva n. 88/627/CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, e l'art. 17, comma 1, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto, altresì, l'art. 5, *sub* art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216;

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni ai modelli per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti detenute in società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata e in società di intermediazione mobiliare o in società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Delibera:

Sono approvati i seguenti modelli per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 5, *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, integrati dalle relative istruzioni di compilazione:

19/A - Partecipanti al capitale di società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto;

19/B - Partecipazioni di società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto in società non quotate, in società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 1/91 ed in società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo predetto, previste all'art. 17, comma 2, della medesima legge;

19/F - Partecipanti al capitale di società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo predetto prevista dall'art. 17, comma 2, della medesima legge.

La presente delibera e gli uniti modelli con le annesse istruzioni di compilazione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 14 aprile 1992

p. *Il presidente:* BESSONE

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO

Istruzioni per la compilazione del modello 19/A di cui all'art. 5, *sub* art. 1, della legge n. 216 del 7.6.1974 e di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4.6.1985 nonchè dello schema per le comunicazioni di cui all'art. 5-*bis*, *sub* art. 1, della legge n. 216 del 7.6.1974.

La recente normativa in materia di partecipazioni rilevanti, modificata dal d.l. n. 90/92 e dall'art. 11 della legge n. 149/92, ha comportato, da un lato, la necessità di procedere ad una revisione dei modelli emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1990, per le comunicazioni di cui all'art. 1/5, della legge n. 216/74 e dell'art. 9 della legge n. 281/85 e, dall'altro, la predisposizione di uno schema di riferimento per le comunicazioni di cui all'art. 1/5-*bis* della legge n. 216/74.

AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5 E DELL'ART. 9

Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5 della legge n. 216/74 così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 149/92, sono tenuti all'invio della segnalazione alla Consob ed alla società partecipata entro 48 ore dall'operazione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona superano la soglia del 2% **del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto** in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto *(*)*.

Ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge n. 281/85 e successive modificazioni ed integrazioni, la medesima segnalazione deve essere inviata alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'operazione.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonchè le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1 % del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come sopra individuato.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H, ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

Le società o gli enti facenti capo a società o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla.

Nell'ipotesi in cui la società o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74 e all'art. 9. legge n. 281/85 può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

(*) Deve essere utilizzato il modello 19/B, da trasmettere alla Consob ed alla società partecipata, nel caso di comunicazioni rese dalle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto con riferimento alle partecipazioni superiori al 10% del capitale dalle stesse detenute in società italiane ed estere le cui azioni non sono quotate in borsa o non sono ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in società a responsabilità limitata.

Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali *il socio* sia privato *ex lege* (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione da parte dei soggetti tenuti dovranno essere adempiuti secondo le istruzioni di seguito riportate relative alla compilazione del quadro *B*.

Nella medesima ipotesi, le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, nello stesso giorno in cui gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione relativa alla variazione del capitale, dovranno portare a conoscenza del mercato, mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, le variazioni del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto superiori al cinque per cento.

Tale previsione sostituisce quella di cui al punto 3.3.b) della Comunicazione Consob n. SOC/RM/92001088 del 24 febbraio 1992 in materia di informazione societaria. Ne consegue che le disposizioni contenute nel citato punto sono abrogate.

Peraltro, rimane in vigore l'obbligo, di cui al punto 3.1.b) della suddetta Comunicazione, che impone di comunicare alla Consob ogni variazione del capitale. Si raccomanda, inoltre, di portare tempestivamente a conoscenza dell'organo competente del mercato, le medesime variazioni riguardanti il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

La comunicazione andrà inviata alla società partecipata, alla Consob e, in duplice copia, alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la società partecipata. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa comunicazione dovrà essere consegnata direttamente ovvero inviata a mezzo telefax, entro il termine suddetto.

I modelli per le comunicazioni potranno essere richiesti alla Associazione Bancaria Italiana.

Si precisa che l'obbligo di cui agli artt. 1/5, legge n. 216/74 e 9, legge n. 281/85 si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/A e 19/B.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

QUADRO *A:* DICHIARANTE.

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonchè l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

	SPECIE		SETTORE DI OPERATIVITÀ
08	Società semplice	01	Aziende Autonome
41	Società in accomandita per azioni	02	Enti territoriali
42	Società in accomandita semplice	03	Enti pubblici economici
43	Società in nome collettivo	04	Alimentare Agricolo
51	Società per azioni	05	Assicurativo
52	Società a responsabilità limitata	06	Bancario
61	Società cooperativa a responsabilità limitata	07	Cartario e Editoriale
62	Società cooperativa a responsabilità illimitata	08	Cementifero
71	Istituzioni creditizie	09	Chimico
72	Comuni, Province e Regioni	10	Commercio
74	Enti e Società non residenti	11	Comunicazioni
14	Enti vari	12	Elettronico
		13	Finanziario
		14	Immobiliare e Edilizio
		15	Meccanico e Automobilistico
		16	Minerale e Metallurgico
		17	Tessile
		18	Altri

- Causale della dichiarazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto.

2. Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori all'1% della partecipazione già comunicata con causale 1, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore ovvero di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni di borsa chiusa.

In caso di trasferimento per successione *mortis causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

- Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

A) compravendita in borsa o nel mercato ristretto;

B) compravendita;

C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi;

D) successione o acquisizione a causa di morte;

E) pegno;

F) usufrutto;

G) deposito;

H) riporto;

I) altro.

QUADRO *B*: SOCIETÀ PARTECIPATA.

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata ed il relativo codice fiscale.

- Capitale sociale in azioni con diritto di voto: andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Nelle ipotesi di variazione del capitale, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

Per le società cooperative quotate si farà riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato.

QUADRO *C*: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE.

- Azioni possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

- Azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro *G*, secondo le relative istruzioni.

- Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

QUADRO *D*: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA.

- Azioni possedute: andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate *(*)*, fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro *H* secondo le relative istruzioni.

(*) Ai fini della definizione di società controllata dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 5-*quater* introdotto dal d.l. n. 90/92.

Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

- Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie ed interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative alla compilazione del quadro *G* in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

- Azioni con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie ed interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

QUADRO *E:* AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI.

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.

- Numero totale dei fiducianti: andrà indicato il numero complessivo dei fiducianti indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.

- Azioni possedute: andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

- Azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto: andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro *G*, secondo le relative istruzioni.

- Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi.

QUADRO *F:* AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE.

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto di voto, specificando il numero di azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, e quelle private di tale diritto.

RIEPILOGO

- Azioni totali possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. *Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.*

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- Azioni con diritto di voto possedute: andrà riportato il numero delle azioni - calcolato effettuando la somma dei quadri *C, D, E*, ed *F* - per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro *B*.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti *(B, C, D, E, F)*. Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più quadri *G, H* ed *L*, dovrà pure essere indicato - nelle caselle corrispondenti - il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

- Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

QUADRO *G:* ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI QUADRI *H* ED *L*.

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri *H* ed *L*.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro *B*.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *A*.

- Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio *(C)*, ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone *(D)*, ovvero per conto di altri soggetti *(E)*. Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro *G*. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

QUADRO *H:* DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI.

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro *D*, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni di società quotate.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro *H*, registrino una variazione superiore all'1%.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

- Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro *A*. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro *D*.

- Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella *A* ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo - ai sensi dell'art. 1/5-*quater*, introdotto dal d.l. n. 90/92 - andrà barrata rispettivamente la casella *B* o la casella *C* se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Se il rapporto di controllo è assicurato da accordi con altri soci, che conferiscono al dichiarante la maggioranza dei diritti di voto, andrà barrata anche la casella *D*. Se il dichiarante ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori andrà barrata anche la casella *E*.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della società controllata. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti.

- Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

- Firma del legale rappresentante: ove si opti per la segnalazione a firma congiunta, ciascun quadro H andrà sottoscritto dal legale rappresentante della società cui il quadro si riferisce ovvero da persona munita di apposita delega.

QUADRO *L*: ELENCO DEI FIDUCIANTI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI POSSESSO SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO).

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco dei fiducianti nel caso in cui le azioni in loro possesso risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro *B*. Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni delle quali è in possesso, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se la percentuale complessivamente detenuta dalla fiduciaria non subisca variazioni.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le istruzioni per la compilazione del precedente quadro *A*.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5-*BIS*.

Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5-*bis* della legge n. 216/74, come sostituito dal d.l. n. 90/92, il superamento (e la riduzione della percentuale al di sotto) delle soglie del 10, 20, 33, 50 e 75 per cento del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto di società le cui azioni sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto deve essere comunicato alla Consob ed alla società partecipata.

L'obbligo incombe su tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, in via diretta o indiretta, si trovino nelle situazioni sopra indicate.

Il termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione è di due giorni dal momento in cui si è avuta conoscenza, ovvero, date le circostanze, dal momento in cui si sarebbe dovuto avere conoscenza degli effetti obbligatori dell'atto, compiuto in borsa o fuori borsa, anche se gli effetti reali si verificano successivamente.

Ai fini del calcolo dei due giorni non vanno computati, sia per operazioni compiute in borsa, sia fuori borsa, i giorni di borsa chiusa.

Ai fini del calcolo della percentuale, si applica il comma 2 dell'art. 1/5 secondo le istruzioni già riportate.

Inoltre, si tiene conto anche delle azioni possedute da altri soggetti con i quali si è concluso, direttamente o indirettamente, un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto. In tal senso, le azioni sindacate possedute da ciascun soggetto vanno sommate a quelle sindacate possedute dagli altri soggetti aderenti all'accordo; qualora il totale delle azioni sindacate superi la soglia rilevante, ciascun soggetto sarà tenuto autonomamente all'obbligo di segnalazione di cui all'art. 1/5-*bis*, anche se il possesso unitario non sia rilevante ai fini dell'applicazione della norma.

Una nuova comunicazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti aderenti, qualora per effetto dell'acquisto o della dismissione anche di uno solo dei soggetti, il totale della percentuale sindacata superi (o si riduca al di sotto di) una delle soglie rilevanti.

Sempre ai fini del calcolo della percentuale, si deve tener conto delle azioni in virtù di accordi stipulati, direttamente o indirettamente, si possono acquistare in borsa o fuori borsa, di propria iniziativa. In tali casi, l'obbligo, che decorre dalla data dell'accordo, prescinde dall'acquisto. Nell'ipotesi in cui il diritto di acquisto non venga esercitato, il soggetto sarà tenuto a comunicare nei termini la riduzione della percentuale di partecipazione al di sotto della soglia rilevante.

Qualora i soggetti interposti si avvalgano dell'esenzione di cui all'art. 1/5-*ter*, i soggetti capogruppo o la persona fisica che li controlla dovranno effettuare la comunicazione nei termini cui sarebbe tenuto il diretto partecipante (esemplificando, *A* controlla *B* e *C* i quali possiedono rispettivamente il 15 ed il 10 per cento del capitale di una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto. Qualora *B* acquisti un ulteriore 6 per cento, il soggetto *A*, in regime di esenzione di cui all'art. 1/5-*ter*, sarà tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 1/5-*bis*, anche se la percentuale totale da lui posseduta non supera la soglia rilevante del 33 per cento; nell'ipotesi in cui i soggetti interposti non si avvalgano dell'esenzione sopra ricordata, sarà il soggetto *B* a dover effettuare la comunicazione di cui all'art. 1/5-*bis*, ed il soggetto *A* sarà tenuto solo alla dichiarazione di cui all'art. 1/5).

La predetta comunicazione dovrà essere trasmessa a mezzo telex o telefax secondo lo schema di seguito riportato. Dovrà essere indicato che trattasi di comunicazione ai sensi dell'art. 1/5-*bis*, legge n. 216/74.

Le comunicazioni a mezzo telefax dovranno essere confermate per lettera da recapitare alla Consob entro il termine di 7 giorni, nello stesso termine e con le stesse modalità potranno essere comunicate eventuali rettifiche ed integrazioni a comunicazioni già effettuate.

Si richiede, infine, che copia dell'avviso che la società partecipata deve pubblicare ai sensi del settimo comma dell'art. 1/5-*bis*, sia trasmessa alla Consob, contestualmente all'invio agli organi di stampa, con i medesimi mezzi e modalità sopra individuati. Dovranno altresì essere specificati i giornali su cui sarà pubblicato il suddetto avviso e la data di pubblicazione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLO SCHEMA APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 6036 DELL'11 MARZO 1992 PUBBLICATA NELLA G.U. N. 65 DEL 18 MARZO 1992

Soggetto dichiarante:

- andrà riportato, se persone fisiche: nome, domicilio, codice fiscale, numero di telefono; se persone giuridiche o società di persone: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero di telefono.

Società partecipata:

- andranno indicati i seguenti dati: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero, valore nominale e categorie delle azioni rappresentanti il capitale sottoscritto con diritto di voto quale risulta dall'atto costitutivo.

Eventuali soggetti interposti:

- dovranno essere indicate le società controllate, le società fiduciarie o le interposte persone tramite le quali si possiede la partecipazione rilevante. Per ogni soggetto dovranno essere indicati gli stessi dati richiesti per il soggetto dichiarante.

Nominativo della/e controparte/i dell'operazione:

- andrà indicato il nominativo della/e controparte/i solo qualora questi ultimi siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 1/5 o 1/5-*bis* e ciò sia conosciuto o conoscibile da parte del soggetto dichiarante.

Data dell'operazione:

- andrà indicata la data dell'operazione in conformità alle istruzioni sopra riportate.

Tipo dell'operazione:

- andrà indicato se trattasi di compravendita, in borsa o fuori borsa, negozi di pegno, usufrutto, ecc.

Categoria, numero e valore nominale delle azioni oggetto dell'operazione e percentuale rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto:

- i dati richiesti andranno riferiti alle azioni oggetto dell'operazione.

Totale azioni possedute:

- andrà indicato il numero totale delle azioni, distinte per categorie, possedute dal soggetto, rapportandolo in termini percentuali al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto. Occorrerà, inoltre, precisare il titolo del possesso.

In ipotesi di accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto:

- si dovrà indicare la percentuale totale delle azioni per le quali esiste l'accordo e la percentuale detenuta dal dichiarante nell'ambito dell'accordo. La percentuale di azioni detenute dal dichiarante nell'ambito dell'accordo potrà o meno coincidere con il totale delle azioni possedute dal dichiarante stesso e con il numero delle azioni oggetto dell'operazione. Il nominativo degli altri soggetti aderenti all'accordo dovrà essere indicato anche se uno o più di essi non siano autonomamente tenuti alla comunicazione di cui all'art. 1/5. Si precisa che il soggetto aderente all'accordo in base al quale venga superata una delle soglie di cui all'art. 1/5-*bis*, ma che possieda unitariamente una percentuale inferiore al 2% del capitale con diritto di voto di una società con azioni quotate in borsa, sarà tenuto ad effettuare esclusivamente la comunicazione di cui all'art. 1/5-*bis* e non anche quella di cui all'art. 1/5.

In ipotesi di accordo in virtu del quale si possono acquistare azioni di propria iniziativa:

- andrà indicato, oltre al nominativo del partecipante all'accordo, il tipo di accordo, nonchè i termini e le modalità previsti per l'acquisizione.

INTERRELAZIONI TRA GLI ARTICOLI 1/5 ED 1/5-*BIS*.

Si precisa che la comunicazione effettuata in base al disposto dell'art. 1/5-*bis*, introdotto dal d.l. n. 90/92, non sostituisce quella dovuta ai sensi dell'art. 1/5, tranne l'ipotesi in cui la prima sia redatta sul modello 19/A e contenga tutti gli elementi informativi richiesti ai sensi delle due norme. In tal caso nelle annotazioni dovrà essere indicato che la comunicazione viene effettuata ai sensi degli artt. 1/5 ed 1/5-*bis*.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Entro il 29 maggio 1992 dovranno essere effettuate le comunicazioni relative alle partecipazioni in essere alla data del 29 febbraio 1992, individuate sulla base delle innovazioni introdotte dalle recenti disposizioni in materia.

Tali comunicazioni non sono dovute qualora la percentuale di partecipazione non subisca variazioni, rispetto all'ultima comunicazione resa, a seguito delle suddette innovazioni.

Si sottolinea che sempre entro il 29 maggio 1992 dovranno essere oggetto di segnalazione anche quelle partecipazioni in essere al 29 febbraio 1992 che assumono rilevanza esclusivamente ai sensi dell'art. 1/5-*bis*.

Le variazioni rilevanti ai sensi degli artt. 1/5 ed 1/5-*bis* della legge n. 216/74, nonchè dell'art. 9 della legge n. 281/85, intervenute nel periodo intercorrente tra il 29 febbraio ed il 29 maggio 1992, dovranno comunque essere comunicate nei termini di cui ai predetti articoli.

In tal caso si raccomanda di inviare contestualmente, ove necessario, la comunicazione relativa alla percentuale di partecipazione esistente al 29 febbraio 1992.

Le società destinatarie delle comunicazioni di cui all'art. 1/5 dovranno pubblicare, secondo le modalità previste dal settimo comma dell'art. 1/5-*bis*, entro il 28 giugno 1992, le partecipazioni rilevanti al proprio capitale esistenti alla data del 29 febbraio 1992, ovvero, qualora la partecipazione abbia successivamente subito variazioni rilevanti, l'entità della partecipazione risultante dall'ultima comunicazione ricevuta.

Si precisa, peraltro, che per le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 1/5-*bis* e relative alle variazioni intervenute nel periodo intercorrente fra il 29 febbraio ed il 28 giugno 1992, rimangono in vigore i termini di pubblicazione di cui al settimo comma della norma.

PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO IN SOCIETÀ NON QUOTATE, IN SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ISCRITTE ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 1/91 O IN SOCIETÀ FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO PREDETTO.

Istruzioni per la compilazione del modello 19/B di cui all'art. 5, *sub* art. 1, della legge n. 216 del 7.6.1974.

La recente normativa in materia di partecipazioni rilevanti, modificata dal d.l. n. 90/92 e dall'art. 11 della legge n. 149/92, ha comportato la necessità di procedere ad una revisione dei modelli emanati dalla Consob e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1990, per le comunicazioni di cui all'art. 1/5, della legge n. 216/74.

Ai sensi della norma citata sono tenute all'invio della segnalazione, entro 48 ore dall'operazione, le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, partecipano in misura superiore al 10% del capitale sottoscritto in una società, italiana o estera, le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata.

Le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in misura rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in una società di intermediazione mobiliare iscritta all'albo di cui all'art. 3, comma 1 o in una società fiduciaria iscritta alla sezione speciale dell'albo predetto, prevista dall'art. 17, comma 2, della medesima legge, possono utilizzare, per le relative comunicazioni, il modello 19/B in sostituzione del modello 19/F, assolvendo ad entrambi gli obblighi. In tal caso dovrà essere inviato, ove dovuto, alla società partecipata ed alla Consob in duplice copia, il protocollo di Autonomia Gestionale di cui al citato art. 4 legge n. 1/1991.

In tal caso, nell'ipotesi in cui la partecipazione sia detenuta indirettamente, l'obbligo può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto al quale la partecipazione è riconducibile, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, fra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

Ai fini del calcolo della percentuale occorre tener conto anche delle azioni o quote per le quali il socio sia privato, *ex lege*, o per atti di disposizione negoziale, del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni o quote oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni o quote.

Nell'ipotesi di azioni o quote possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni o quote.

Nell'ipotesi di azioni o quote oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le azioni o quote possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni o quote possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione entro il termine di trenta giorni nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite del 5% (1% per le partecipazioni in SIM o società fiduciarie) del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 10% del capitale sottoscritto (2% per le partecipazioni in SIM o società fiduciarie).

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri *G* e *H*, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La comunicazione andrà inviata alla società partecipata ed alla Consob (qualora il modello 19/B sia utilizzato in sostituzione del modello 19/F, esso dovrà essere inviato alla Consob in duplice copia): il modello potrà essere richiesto alla Associazione Bancaria Italiana.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa comunicazione dovrà essere consegnata direttamente, ovvero inviata a mezzo telefax, entro il termine suddetto.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

QUADRO *A*: DICHIARANTE.

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonchè l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

SPECIE		SETTORE DI OPERATIVITÀ	
41	Società in accomandita per azioni	03	Enti pubblici economici
51	Società per azioni	04	Alimentare Agricolo
61	Società cooperativa a responsabilità limitata	05	Assicurativo
71	Istituzioni creditizie	06	Bancario
74	Enti e società non residenti	07	Cartario e Editoriale
14	Enti vari	08	Cementifero
		09	Chimico
		10	Commercio
		11	Comunicazioni
		12	Elettronico
		13	Finanziario
		14	Immobiliare e Edilizio
		15	Meccanico e Automobilistico
		16	Minerale e Metallurgico
		17	Tessile
		18	Altri

Causale della dichiarazione: andrà indicata, nell'apposito riquadro, la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 10% (2% per comunicazioni in SIM o società fiduciarie) di possesso di azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto.

2. Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori al 5% (1% per comunicazioni in SIM o società fiduciarie) della partecipazione già comunicata con causale 1, semprechè la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 10% (2% per comunicazioni in SIM o società fiduciarie). Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione, variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale). In ipotesi di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri *G* ed *H* come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri *G* ed *H* aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore ovvero di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni di borsa chiusa.

In caso di acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica. Nell ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore al 5% (1% per comunicazioni in SIM o società fiduciarie) si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

B) compravendita;

C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi;

E) pegno;

F) usufrutto;

G) deposito;

H) riporto;

I) altro.

QUADRO *B*: SOCIETÀ PARTECIPATA.

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata ed il relativo codice fiscale.

- Capitale sociale numero azioni o quote: andrà indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale sociale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Per le società cooperative si farà riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

QUADRO *C*: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE.

- Azioni o quote possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni o quote in proprietà e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

- Azioni o quote per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni o quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro *G*, secondo le relative istruzioni.

- Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo di azioni o quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

QUADRO *D*: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA.

- Azioni o quote possedute: andrà riportato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate *(*)*, fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni o quote in proprietà ed oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro *H* secondo le relative istruzioni. Nell ipotesi in cui le azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

- Azioni o quote per le quali le società controllate, fiduciarie ed interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni o quote per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative alla compilazione del quadro *G* in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

- Azioni o quote con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

RIEPILOGO.

- Azioni o quote totali possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni o quote possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale. ***Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.***

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- Azioni o quote con diritto di voto possedute: andrà riportato il numero delle azioni o quote - calcolato effettuando la somma dei quadri C e D - per il quale il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, sia titolare del diritto di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il numero delle azioni o quote di cui al quadro *B*.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti *(B, C e D)*. Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più quadri *G* ed *H* dovrà pure essere indicato - nelle caselle corrispondenti - il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

- Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

(*) Ai fini della definizione di società controllata dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 5-*quater* introdotto dal d.l. n. 90/92. Qualora si tratti di una partecipazione in una SIM o in una società fiduciaria iscritta all'albo dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

QUADRO *G*: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORE AL 10 % (O AL 2% PER LE PARTECIPAZIONI IN SIM O SOCIETÀ FIDUCIARIE) DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEL QUADRO *H*.

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, ovvero dai soggetti di cui al quadro *H*.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 10% (o al 2% per le partecipazioni in SIM o società fiduciarie) del capitale sociale di cui al quadro *B*.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore al 5% (o 1% per le partecipazioni in SIM o società fiduciarie) del capitale permanendo al di sopra del limite del 10% (o 2% per le partecipazioni in SIM o società fiduciarie).

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *A*.

- Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio *(C)*, ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone *(D)*. Andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro *G*. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

QUADRO *H*: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI O QUOTE.

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro *D*, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede le azioni o le quote.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse segnalato nella parte superiore del quadro *H*, registrino una variazione superiore all'1%.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

- Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro *A*. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro *D*.

- Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella *A* ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo — ai sensi dell'art. 1/5-*quater*, introdotto dal d.l. n. 90/92 — andrà barrata rispettivamente la casella *B* o la casella *C* se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Se il rapporto di controllo è assicurato da accordi con altri soci, che conferiscono al dichiarante la maggioranza dei diritti di voto, andrà barrata anche la casella *D*. Se il dichiarante ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori andrà barrata anche la casella *E*.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della società controllata. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti.

Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ISCRITTE ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1 E DI SOCIETÀ FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO PREDETTO PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DELLA MEDESIMA LEGGE

Comunicazioni di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, richiamato dall'art. 4, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1

Alla CONSOB Via Isonzo 19/E 00198 Roma

Alla Società

Indirizzo

Riservato alla CONSOB — Data: G G M M A A — Numero

Protocollo

Mod. 19/F

DICHIARANTE — *quadro A*

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

settore di operatività

codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

Causale della dichiarazione — Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione G G M M A A — Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

SOCIETÀ PARTECIPATA — *quadro B*

denominazione — codice fiscale

capitale sociale in azioni — valore nominale unitario

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — *quadro C*

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante
proprietà	1		1	
riportato	2		2	
riportatore	3		3	
pegno	4			
usufrutto	5			
deposito	6			

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — *quadro D*

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni per le quali le società fiduciarie e interposte persone sono private del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo a società controllate fiduciarie e interposte persone
proprietà	1		1	
riportato	2		2	
riportatore	3		3	
pegno	4			
usufrutto	5			
deposito	6			

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI — *quadro E*

N. totale dei fiducianti	N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — *quadro F*

N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

RIEPILOGO

N. totale di azioni possedute — , % rispetto al capitale sociale sottoscritto

N. azioni con diritto di voto possedute — , % rispetto al capitale sociale sottoscritto

data della dichiarazione

firma del dichiarante o del legale rappresentante

	B	C	D	E	F
N° fogli complessivi					

N° fogli — G — H — L

indirizzo — CAP

N. Tel

Eventuali osservazioni

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ISCRITTE ALL ALBO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1 E DI SOCIETÀ FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO PREDETTO PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DELLA MEDESIMA LEGGE.

Istruzioni per la compilazione del modello 19/F.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 sono tenuti all'invio della segnalazione di cui all'art. 5, *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni, entro 48 ore dall'operazione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto in una società di intermediazione mobiliare e in un società fiduciaria di cui alla legge n. 1/91.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta indirettamente, l'obbligo può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto al quale la partecipazione è riconducibile, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, fra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

Ai fini del calcolo della percentuale del 2% va tenuto conto anche delle azioni per le quali il socio sia privato, *ex lege* o per atti di disposizione negoziali, del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo quadro *B*).

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, nel termine di trenta giorni dovranno effettuare una comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sottoscritto.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri *G*, *H* ed *L*, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La predetta comunicazione andrà inviata alla società partecipata e, in duplice copia, alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa comunicazione dovrà essere consegnata direttamente ovvero inviata a mezzo telefax, entro il termine suddetto.

I protocolli di Autonomia Gestionale di cui all'art. 4, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dovranno essere inviati, contestualmente alla suddetta comunicazione, alla società partecipata e, in duplice copia, alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa provvederà a trasmettere alla Banca d'Italia le comunicazioni ed i Protocolli di Autonomia Gestionale ricevuti a norma del citato articolo 4.

Il modello per le comunicazioni potrà essere richiesto all' Associazione Bancaria Italiana.

QUADRO *A*: DICHIARANTE.

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

SPECIE		SETTORE DI OPERATIVITÀ	
08	Società semplice	01	Aziende Autonome
41	Società in accomandita per azioni	02	Enti territoriali
42	Società in accomandita semplice	03	Enti pubblici economici
43	Società in nome collettivo	04	Alimentare Agricolo
51	Società per azioni	05	Assicurativo
52	Società a responsabilità limitata	06	Bancario
61	Società cooperativa a responsabilità limitata	07	Cartario e Editoriale
62	Società cooperativa a responsabilità illimitata	08	Cementifero
71	Istituzioni creditizie	09	Chimico
72	Comuni, Province e Regioni	10	Commercio
74	Enti e Società non residenti	11	Comunicazioni
14	Enti vari	12	Elettronico
		13	Finanziario
		14	Immobiliare e Edilizio
		15	Meccanico e Automobilistico
		16	Minerale e Metallurgico
		17	Tessile
		18	Altri

- Causale della dichiarazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto.

2. Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori all'1% della partecipazione già comunicata con causale 1, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro *A* (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale). In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri *G*, *H* ed *L* come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri *G*, *H* ed *L*, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore ovvero di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni di borsa chiusa.

In caso di trasferimento per successione *mortis causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica. In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico. Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

- Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

B) **compravendita;**

C) **acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi;**

D) **successione o acquisizione a causa di morte;**

E) **pegno;**

F) **usufrutto;**

G) **deposito;**

H) **riporto;**

I) **altro.**

QUADRO *B:* SOCIETÀ PARTECIPATA.

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata ed il relativo codice fiscale.

- Capitale numero azioni: andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

Nelle ipotesi di variazione del capitale, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

QUADRO *C:* AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE.

- Azioni possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

- Azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

- Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

QUADRO *D:* AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA.

Azioni possedute: andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate *(*)*, fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprietà ed oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro *H* secondo le relative istruzioni. Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

- Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie ed interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative alla compilazione del quadro *G* in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

- Azioni con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie ed interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

QUADRO *E:* AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI.

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.

- Numero totale dei fiducianti: andrà indicato il numero complessivo dei fiducianti indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.

- Azioni possedute: andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

- Azioni per le quali il dichiarante è privato del diritto di voto: andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

- Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi.

QUADRO *F:* AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE.

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto di voto e quelle private di tale diritto.

RIEPILOGO.

- Azioni totali possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale. *Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.*

- Azioni con diritto di voto possedute: andrà riportato il numero delle azioni - calcolato effettuando la somma dei quadri *C, D, E,* ed *F* - per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro *B.*

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti *(B, C, D, E, F).* Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più quadri *G, H* ed *L,* dovrà pure essere indicato - nelle caselle corrispondenti - il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

- Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

(*) Ai fini della definizione di società controllata dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1

QUADRO *G:* ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI QUADRI *H* ED *L*.

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri *H* ed *L*.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2 % del capitale sociale di cui al quadro *B*.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni per le quali spetta il diritto di voto.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *A*.

- Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (*C*), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (*D*), ovvero per conto di altri soggetti (*E*). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro *G*. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

QUADRO *H:* DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI.

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede le azioni.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro *H*, registrino una variazione superiore all'1%.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

- Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro *D*.

- Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella *A* ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo - ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 1/91 - andrà barrata rispettivamente la casella *B* o la casella *C* se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti.

Se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto andrà barrata la casella *D*. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della società controllata.

In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti.

- Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

Firma del legale rappresentante: andrà apposta la firma del legale rappresentante o di persona munita di apposita delega.

QUADRO *L:* ELENCO DEI FIDUCIANTI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI POSSESSO SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE).

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco dei fiducianti nel caso in cui le azioni in loro possesso risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2 % del capitale di cui al quadro B. Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni delle quali è in possesso.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1 % del capitale. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se la percentuale complessivamente detenuta dalla fiduciaria non subisca variazioni.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le istruzioni per la compilazione del precedente quadro *A*.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

92A2126

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651389) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 165.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 165.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189